

# REGIONE BASILICATA

## SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI ED IGIENE URBANA AREA METROPOLITANA DI MATERA - SUB-AMBITO 1 COMUNI DI MATERA (CAPOFILA) BERNALDA, FERRANDINA, IRSINA E TRICARICO



Matera



Bernalda



Ferrandina



Irsina



Tricarico

ELABORATO N° 9	PROTOCOLLO D'INTESA CONAI
----------------	---------------------------

## PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

**I COMUNI DEL SUBAMBITO 1 DELL'AREA METROPOLITANA DI MATERA**

E

**CONSORZIO NAZIONALE IMBALLAGGI**

Il Sub-ambito 1 dell'Unione dei Comuni di Matera, Irsina, Tricarico, Bernalda e Ferrandina, la cui adesione è in corso di formalizzazione, con sede nel **COMUNE DI MATERA**, Via Aldo Moro, comune capofila dell'Unione, giusta convenzione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale nr 76 del 19 novembre 2015 qui rappresentato dall'Avv. Raffaello Giulio De Ruggieri, nella sua qualità di Sindaco ( di seguito individuato come "Unione dei Comuni Sub-Ambito 1")

E

Il **CONSORZIO NAZIONALE IMBALLAGGI**, con sede legale in Roma, Via Tomacelli 132, qui rappresentato dal Dott. Roberto De Santis nella sua qualità di Presidente (di seguito individuato come "CONAI")

**VISTO**

- il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. che stabilisce il principio della responsabilizzazione e della cooperazione dei soggetti a diverso titolo coinvolti nella produzione e gestione dei rifiuti, e che per l'attuazione di tale principio prevede, tra l'altro, la possibilità di ricorrere a procedure negoziate, e più in generale, di promuovere e favorire l'azione concertata e programmata tra PP.AA. e soggetti privati con appositi accordi e contratti di programma;
- che tali accordi e contratti sono finalizzati, in particolare, alla prevenzione e riduzione della quantità e pericolosità dei rifiuti, al loro recupero, riutilizzo e riciclaggio nonché al conseguimento di livelli ottimali di utenza raggiunta dai servizi di gestione dei rifiuti;
- che gli accordi di programma possono costituire uno strumento di concertazione e di collaborazione utile per la gestione dei "rifiuti di imballaggio";
- il Programma Generale per la prevenzione e la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio anno 2015 dove si stabilisce la scala gerarchica degli interventi nella gestione dei rifiuti di imballaggio;
- la Legge Regionale 2 febbraio 2001, n° 6 (e s.m.i.), recante "Disciplina delle attività di gestione dei rifiuti ed approvazione del relativo piano", con la quale sono state disciplinate



- le attività di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati e sono stati approvati i piani regionali di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati;
- La L.R. n. 28 del 24/11/2008 - BUR n. 55 del 1/12/2008 “Disciplina delle attività di gestione dei rifiuti ed approvazione del relativo piano” ha istituito, ai sensi dell'art. 200 del d.lgs152.2006, un unico ambito territoriale ottimale per la gestione dei rifiuti denominato ATO rifiuti Basilicata. Le Regioni disciplinano le forme e i modi della cooperazione tra gli Enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale, prevedendo che gli stessi costituiscano le Autorità d'Ambito alle quali è demandata, nel rispetto del principio di coordinamento con le competenze delle altre amministrazioni pubbliche, l'organizzazione, l'affidamento e il controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti;
  - La Regione Basilicata all'art. 27 (Modifiche alla legge regionale n. 6 del 2.02.2001 “Disciplina delle attività di gestione dei rifiuti ed approvazione del relativo piano) della Legge regionale 30 dicembre2010, n. 33”Disposizioni per la formazione del Bilancio di Previsione Annuale e Pluriennale della Regione Basilicata - Legge finanziaria 2011-B.U. Regione Basilicata n. 49 del 30/12/ 2010- ha abrogato il modello di governo del sistema di gestione dei rifiuti incentrato sull’Autorità d’Ambito, prevedendo un nuovo modello di governance basato sulla Conferenza Interistituzionale di Gestione dei rifiuti, che si configura ai sensi dell'art. 30 , comma 3, del D.lgs. 267/2000 quale convenzione obbligatoria fra gli enti locali alle quali aderiscono le Province e l'Ente Regione;
  - L.R. n. 17 del 4 agosto 2011 (B.U.R. n. 26 del 4.08.2011) “Assestamento del Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2011 e del Bilancio Pluriennale per il triennio 2011-2013” - art. 25 (Misure di salvaguardia ambientale in materia di gestione del ciclo dei rifiuti), nelle more dell’adeguamento del Piano Regionale Rifiuti, per la fase transitoria della gestione dei rifiuti, in una situazione caratterizzata da forti carenze impiantistiche, sono state emanate queste misure che prevedono la possibilità, previo accertamento di indispensabilità da parte della Giunta Regionale, di realizzare ed ampliare impianti di stoccaggio e/o trattamento e/o smaltimento di Rifiuti Solidi Urbani, anche in deroga ai vigenti strumenti di pianificazione
  - l'Accordo di Programma sottoscritto, in data 31 marzo 2011, tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), la Regione Basilicata ed il Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI), che ha tra gli obiettivi quello di favorire la corretta ed efficace gestione dei rifiuti d’imballaggio e delle frazioni merceologiche similari nella regione Basilicata, nonché lo sviluppo della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio, provenienti sia da superficie pubblica che da superficie privata, finalizzata a privilegiare l'avvio al riciclo e al recupero secondo i principi comunitari di prossimità e per garantire




una maggiore tutela ambientale, anche mediante la riduzione della quantità dei rifiuti avviati a smaltimento;

- la D.G.R. n° 551 del 8 maggio 2012, recante "Approvazione disciplinare recante criteri e modalità di assegnazione ed erogazione di contributi ai comuni per interventi sul ciclo dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati" con la quale è stato approvato il disciplinare tecnico allegato alla stessa D.G.R. per costituirne parte integrale e sostanziale;
- la D.G.R. n. 641 del 22 maggio 2012, recante "Aggiornamento ed adeguamento del Piano Regionale di Gestione Rifiuti (PRGR) alle disposizioni del D.lgs. n 152/2006 (e s.m.i): Approvazione primi indirizzi e criteri per aggiornamento Piano regionale di gestione dei rifiuti e disposizioni per redazione documenti preliminari;

#### CONSIDERATO

- che l'Unione dei Comuni di Matera, Irsina, Tricarico, Bernalda e Ferrandina, del Sub-Ambito 1 aderenti al progetto di "Sviluppo della raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani nell'Area metropolitana di Matera", promosso dalla Regione Basilicata insieme al Ministero dell'Ambiente, sta procedendo alla implementazione del nuovo sistema di raccolta differenzia, sulla base del progetto predisposto dal CONAI ammesso a finanziamento con DGR n. 40 del 2013 e successivamente variato con la DGR. N. 587 del 2014;
- che i Comuni del Sub-Ambito 1 hanno deciso di avvalersi del CONAI per il supporto tecnico ed amministrativo negli adempimenti propedeutici all'affidamento del servizio unitario dei rifiuti;
- che il CONAI si è reso disponibile, sentito l'Unione dei Comuni del Sub-Ambito 1, ad attivare secondo un cronoprogramma concordato tra le Parti, le attività propedeutiche per avviare un sistema di gestione unitaria dei rifiuti urbani e dei rifiuti di imballaggio, supportando l'Unione dei Comuni nella predisposizione degli atti di gara necessari per l'affidamento del nuovo servizio di raccolta differenziata, così così come previsto dal presente protocollo e cofinanziato dalla Regione con risorse regionali;
- che, ai sensi del D.Lgs 152/06 Anci e CONAI hanno sottoscritto un Accordo di Programma Quadro per la raccolta e il recupero dei rifiuti di imballaggio che regola gli aspetti



tecnici ed economici per il ritiro degli imballaggi conferiti al servizio pubblico in raccolta differenziata.

**Convengono e stipulano quanto segue:**

Articolo 1

(Visto e Considerato)

I Visto e i Considerato costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo d'Intesa.

Articolo 2

(Obiettivi del Protocollo d'Intesa)

Il presente Protocollo d'Intesa si pone l'obiettivo di definire le modalità di collaborazione e i contributi delle Parti all'attività di sviluppo della raccolta differenziata dei rifiuti e dei rifiuti di imballaggio nel territorio di competenza dell'Unione dei Comuni del Sub-Ambito 1, attraverso la redazione degli atti di gara necessari per l'affidamento del nuovo servizio di raccolta differenziata e di igiene urbana, compresi i servizi di spazzamento e servizi accessori.

Articolo 3

(Impegni delle Parti)

I Comuni del Sub-Ambito 1, qui rappresentati dal Comune capofila Città di Matera, si impegnano a:

- garantire la disponibilità di tutti i dati e le informazioni richieste dal CONAI, e utili ai fini della redazione degli atti di gara per tutta l'area oggetto di intervento;
- approvare, previa condivisione in fase di elaborazione, gli elaborati proposti dal CONAI, sentita, l'Unione dei Comuni del Sub-Ambito 1, garantendo la predisposizione di tutti gli atti amministrativi necessari per darne attuazione;
- garantire la diffusione e l'informazione delle iniziative e del ruolo svolto dalle Parti nella realizzazione delle attività previste nel presente Protocollo d'Intesa;
- concordare, con il sistema CONAI-Consorti di Filiera, le modalità di gestione e il conferimento degli imballaggi raccolti in modo differenziato, secondo quanto stabilito dall'Accordo di Programma Quadro Anci-CONAI e relativi allegati tecnici.





Per i progetti, le iniziative e le attività che si è impegnato a realizzare ai sensi del presente Protocollo d'Intesa e che implicino acquisizioni di lavori, servizi e (o) forniture da parte di terzi, l'Unione dei Comuni del Sub-Ambito 1, opererà nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche e integrazioni, qualora ne ricorrano le condizioni di applicabilità.

**Il CONAI**, anche tramite i Consorzi di Filiera, nell'ambito delle proprie attribuzioni, si impegna a:

- assicurare, anche per il tramite dei Consorzi di cui all'art. 223 del D.Lgs 152/06, il ritiro dei rifiuti di imballaggio provenienti dalla raccolta differenziata e il loro avvio al riciclo, nel quadro degli standard qualitativi indicati negli allegati tecnici dell'Accordo Quadro Anci-CONAI, riconoscendo i relativi corrispettivi;
- supportare, con propri tecnici, i Comuni del Sub-Ambito 1 nella predisposizione degli atti di gara per la realizzazione del nuovo servizio di raccolta differenziata;

#### Articolo 4

(Soggetti responsabili e costituzione "Gruppo di monitoraggio")

Al fine di valutare l'avvio e lo stato di attuazione delle attività previste dal presente Protocollo d'Intesa viene costituito un Gruppo di monitoraggio composto da un rappresentante di ciascuna delle Parti. Ciascuna Parte comunicherà ufficialmente alle altre il nominativo del proprio rappresentante.

#### Articolo 5

(Pubblicità del Protocollo di intesa)

Le Parti si impegnano a favorire e a sostenere tutte le azioni utili ad assicurare la diffusione delle informazioni sull'iniziativa assunte con la sottoscrizione del presente Protocollo d'Intesa.

Le Parti si impegnano a diffondere i risultati, anche parziali relativi allo stato di avanzamento delle attività concordate nel presente Protocollo, anche attraverso i propri siti internet, bollettini ed altri canali informativi.

#### Articolo 6

(Privacy e riservatezza dei dati)

Le Parti si impegnano a non portare a conoscenza di terzi, informazioni, dati tecnici, documenti, notizie, fatti di carattere riservato, di cui vengano a conoscenza in forza del presente Protocollo d'Intesa.

Le Parti, nel rispetto delle disposizioni previste dal D.Lgs. 196/2003, si impegnano ad adottare tutte le misure di sicurezza a disposizione, in modo da ridurre al minimo i rischi di distruzione o

di perdita, di accesso non autorizzato, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità del presente Protocollo d'Intesa dei dati e delle informazioni ottenute in esecuzione dello stesso. CONAI si impegna a conservare e custodire ogni documentazione, materiale o dato, in particolare quelli relativi alle utenze, messi a disposizione dall'Unione dei Comuni del Sub-Ambito 1 e/o dei soggetti coinvolti nel presente Protocollo d'Intesa ed a restituirli e a cancellarli dal proprio database alla scadenza del Protocollo d'Intesa stesso.

#### Articolo 7

##### (Durata del Protocollo d'Intesa)

Il presente Protocollo d'Intesa ha durata annuale a decorrere dalla data della sua sottoscrizione e potrà essere rinnovato solo per espressa volontà scritta delle Parti.

In caso di firma non contestuale del presente Protocollo d'intesa la data di inizio della sua decorrenza è quella dell'ultima delle firme apposte.

Le Parti potranno modificare solo per iscritto e consensualmente il presente Protocollo d'Intesa, in particolare se ciò risultasse opportuno per meglio conseguire gli obiettivi dello stesso.

Contestualmente alla sottoscrizione del presente Protocollo d'Intesa le Parti si impegnano a sottoscrivere anche il cronoprogramma delle attività in esso previste.

#### Articolo 8


##### (Registrazione)

Le spese di registrazione del presente atto sono poste a carico della Parte che eventualmente dovesse farne richiesta.

Matera, 10 marzo 2016

Per il CONAI  
Il Presidente

Roberto De Santis



Per il Comune Capofila  
Il Sindaco di Matera

Raffaello Giulio De Ruggieri

